



**Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana**

**DISCIPLINARE PER LA PREVENZIONE DAL FUMO ALL'INTERNO DEGLI
UFFICI, DELLE MENSE E DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE**

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Disciplinare regola la prevenzione dal fumo in tutti i locali dell'Azienda DSU Toscana nonché l'applicazione dei relativi divieti nei confronti dei dipendenti, degli studenti e di chiunque frequenti, a qualunque titolo, gli uffici, le aule studio, le mense e le residenze.

2. Il presente Disciplinare è emanato in attuazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo ed in particolare:

- a) Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- b) Articolo 6, Decreto Legge 3 marzo 2003, n. 32;
- c) Articolo 51, Legge 16 gennaio 2003, n.3;
- d) Legge Regione Toscana n. 25 del 4 febbraio 2005.

2. Il presente Disciplinare è orientato a favorire comportamenti diretti alla tutela della salute e alla prevenzione da rischi derivanti dall'esposizione al fumo attivo e al fumo passivo, in coerenza dei risultati scientifici sulle principali cause di diffusione di tumori tra la popolazione.

ART. 2 - LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. Il divieto di fumo è motivato dalla volontà di garantire la tutela della salute di tutti coloro che accedono alle strutture dell'Azienda DSU Toscana e da ragioni di sicurezza, là dove si ravvisi un rischio significativo di innesco di incendio.

2. Il divieto si applica a tutti i locali, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici. Il divieto si applica anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche.

3. Nei locali aziendali e di pertinenza devono essere affissi, ove possibile, i cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" utilizzando la modulistica standardizzata, da integrare con i nominativi dei soggetti preposti all'osservanza del divieto ed all'accertamento di eventuali infrazioni.

Art. 3 – COMPITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. La vigilanza sull'osservazione del divieto è attribuita dall'Azienda, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Toscana n. 25/2005, ai Datori di Lavoro (di seguito soggetti responsabili).

2. Tali soggetti sono tenuti a:

- a) individuare e nominare tramite atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni;
- b) provvedere affinché nei locali di loro pertinenza siano affissi i cartelli in precedenza indicati, inserendovi il nominativo di chi ha il compito di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di accertare eventuali infrazioni a riguardo;
- c) aggiornare tali cartelli laddove dovessero variare le prescrizioni di legge, le sanzioni applicabili o il nominativo dei soggetti cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare l'infrazione;
- d) verificare che i cartelli recanti il divieto di fumo non vengano rimossi;
- e) curare l'informazione e l'aggiornamento periodici dei soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e sull'accertamento delle sanzioni.

3. I soggetti responsabili esercitano funzioni di:

- a) Vigilanza;
- b) Accertamento;
- c) Contestazione dell'illecito.

4. Il numero dei soggetti nominati dai Dirigenti, denominati di seguito Addetti Accertatori, dovrà essere adeguato all'articolazione della struttura, alla numerosità degli addetti e alle dimensioni dei locali di riferimento. Si ritiene opportuno che vengano individuati almeno 2 Addetti Accertatori per ciascun piano delle strutture di competenza dell'Azienda, là dove possibile. In linea generale vengono individuati come Addetti Accertatori i soggetti titolari di incarichi di Posizione Organizzativa o Particolari Responsabilità o coloro che rivestono un ruolo all'interno dell'Organigramma della Sicurezza. Gli Addetti Accertatori che prestano la propria attività lavorativa in maniera continuativa su più strutture dell'Azienda svolgono il ruolo con riferimento alla sede di assegnazione al momento del servizio.

5. La designazione degli Agenti Accertatori è pubblicata anche sul sito istituzionale dell'Azienda DSU Toscana.

Art. 4 – ATTRIBUZIONI DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA VIGILANZA E DELL'ACCERTAMENTO

1. È compito degli Addetti Accertatori:

- a) Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo;
- b) Accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 6;
- c) Individuare l'ammenda da applicare, che varia da euro 27,50 a euro 275,00;
- d) Utilizzare gli appositi moduli di contestazione allegati al presente regolamento;
- e) Far apporre, nell'ambito dei locali di loro competenza, i cartelli indicanti il divieto di fumo, la normativa di riferimento, le sanzioni applicabili e il nominativo degli addetti alla sorveglianza.

2. Qualora i Dirigenti non abbiano provveduto alla nomina degli Agenti Accertatori, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

3. Le sanzioni possono anche essere elevate dal personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, oppure da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

Art. 6 – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo i soggetti di cui al precedente art. 5 procedono, previa identificazione del trasgressore mediante esibizione di documento di identità, all'accertamento della violazione ed alla relativa verbalizzazione tramite apposito modulo (Allegato I).

2. L'accertamento può essere attivato anche a seguito di richiesta effettuata da altri operatori dell'Azienda o dai cittadini utenti dei servizi aziendali.

3. Qualora il trasgressore accetti la contestazione, l'accertatore redige il verbale di contestazione: ne consegna una copia debitamente sottoscritta per ricevuta allo stesso trasgressore e ne invia una al Servizio Amministrazione e Contabilità.

4. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale per ricevuta o di riceverne copia, o nel caso in cui non sia possibile contestare immediatamente al trasgressore la violazione, ne viene dato atto in calce al verbale stesso e si procede, entro e non oltre 90 giorni, alla notifica a mezzo posta con raccomandata AR del verbale.

5. Per garantire una corretta gestione delle contestazioni deve essere tenuto un registro, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 5, in cui vengono annotati, con numerazione progressiva, i verbali di contestazione di violazione amministrativa. Nel verbale deve essere riportato il numero corrispondente all'annotazione sul registro.

Art. 7 - SANZIONI

1. La mancata osservanza del divieto di fumo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 a euro 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. In caso di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 a carico dei soggetti responsabili e degli incaricati della vigilanza e accertamento si applica una sanzione da euro 220,00 a euro 2.200,00.

Art. 8 – PROVENTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le somme versate dai trasgressori a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del divieto di fumo nei locali chiusi di competenza dell'Azienda DSU Toscana spettano al Comune territorialmente competente, al quale l'Azienda effettua il relativo versamento con cadenza annuale.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dal suddetto Decreto Legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

ALLEGATO I

Verbale di accertamento e contestazione n. _____

PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, presso _____

il sottoscritto _____,
incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo

ACCERTA

che il/la Sig/ra _____,
nato/a a _____, il _____, residente a _____,
_____ indirizzo _____

identificato con _____ (inserire estremi del documento di riconoscimento),
_____ in presenza di apposito cartello di avviso
del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali)

in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e s.m.i.,

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____.

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

NOTIFICA

Il sottoscritto _____, notifica il presente verbale al Sig. _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R..

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ad un terzo

del massimo o al doppio del minimo, qualora più favorevole, presso gli Uffici Postali tramite bollettino di c/c intestato a 17748583 Azienda regionale per il diritto allo studio. Trascorso il termine indicato l'Azienda inoltra al Comune territorialmente competente il rapporto completo del processo verbale di contestazione.